

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 10 DEL 13 MARZO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CORONAVIRUS: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ**

Considerata la situazione epidemiologica da Coronavirus, il Premier Conte ha firmato un decreto con cui sospende fino al 25 marzo una serie di attività commerciali. Nella scheda di riepilogo si riportano le indicazioni per lo svolgimento delle altre attività produttive.

Pagina 6

- **INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI SUBORDINATI NASPI 2020 E TICKET LICENZIAMENTO**

Il lavoratore subordinato in stato di disoccupazione involontaria ha diritto alla NASpl, sulla base di specifici requisiti contributivi. L'Istituto di Previdenza ha indicato i nuovi valori dell'importo spettante per il 2020. In questa scheda esaminiamo la disciplina in materia.

Pagina 9

- **EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Il Codice del terzo settore riconosce detrazioni e deduzioni a persone fisiche e giuridiche che effettuino erogazioni liberali nei confronti di ONLUS, OV e APS. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina, utile anche per le numerose iniziative di raccolte fondi a favore degli ospedali, specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria.

Pagina 15

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

○ **LE DICHIARAZIONI DI INTENTO**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le semplificazioni introdotte dal Decreto crescita con riferimento agli adempimenti dei soggetti che inviano (esportatori abituali) e ricevono (cedenti/prestatori) le dichiarazioni di intento.

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

○ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 27

SCADENZARIO

○ **SCADENZARIO DAL 13.03.2020 AL 27.03.2020**

Pagina 29

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana e delle misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo a livello Nazionale.

Coronavirus: le misure adottate per tutta Italia

I Provvedimenti adottati dal Governo a seguito dell'emergenza da COVID-19 si sono moltiplicati durante questa difficile settimana. I due Decreti di riferimento, contenenti la normativa per reagire all'emergenza Coronavirus sono:

- ◆ il dpcm dell'8 marzo 2020 firmato da Conte, contenente misure più stringenti per contenere la diffusione del coronavirus;
- ◆ il dpcm del 9 marzo 2020 con il quale il Governo ha deciso di estendere le disposizioni restrittive a tutto il territorio nazionale e vietare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

I punti chiave introdotti riguardano:

- ◆ limitazione degli spostamenti nel territorio nazionale;
- ◆ divieto assoluto di mobilità per chi sia stato in quarantena;
- ◆ sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
- ◆ fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- ◆ chiusura degli impianti nei comprensori sciistici nonché delle scuole sino al 3 aprile;
- ◆ svolgimento di attività di ristorazione e bar soltanto dalle ore 6.00 alle 18.00, con obbligo di rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, a pena di sospensione dell'attività;
- ◆ sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Si ricorda inoltre che, a seguito della pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 53, del Decreto Legge del 02.03.2020 n. 9, risultano attualmente in vigore, per tutto il territorio nazionale, importanti misure volte a sostenere imprese, famiglie e turismo. In particolare si prevede:

- ◆ la sospensione di tutti i tributi
- ◆ il potenziamento degli strumenti della cassa integrazione e di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi
- ◆ la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali delle imprese, agevolando l'accesso al fondo di garanzia per le piccole imprese, concedendo risorse per l'export e altre misure dettagliate
- ◆ la proroga di numerose scadenze fiscali mediante riscrittura del calendario

Autocertificazione per gli spostamenti: modello e regole per l'emergenza Coronavirus

E' stato messo a disposizione un modello di autocertificazione che le persone devono utilizzare se devono spostarsi per lavoro o altri motivi urgenti. Il documento deve essere compilato e firmato al momento del controllo eventualmente utilizzando anche i moduli forniti dalle forze di polizia.

Si segnala ancora una volta che, per le persone sottoposte a quarantena o positive al Coronavirus, è previsto il divieto assoluto di effettuare spostamenti. In generale, gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione. Si ricorda che sono previste sanzioni e conseguenze sul piano penale in caso di violazione delle disposizioni previste dal DPCM.

Dichiarazione dei redditi: i nuovi incaricati alla trasmissione

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 9 marzo 2020, ha esteso la facoltà di Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, già riconosciuta ai singoli avvocati, anche alle associazioni e società tra avvocati. I nuovi incaricati hanno idonei requisiti tecnici e organizzativi e rivestono il ruolo di intermediari tra cittadini e pubblica amministrazione, pertanto sono legittimati a svolgere tale attività.

Lotteria dei corrispettivi al via dal 1° luglio 2020: come partecipare

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole operative in merito alla lotteria degli scontrini, che partirà dal 1° luglio 2020. In generale, il consumatore deve esibire all' esercente, al momento dell'acquisto, il proprio codice lotteria, senza alcun obbligo di identificazione.

Si segnala che, dal 9 marzo 2020 sarà disponibile nell'area pubblica del "Portale lotteria", sul sito dell'Agenzia delle Entrate <https://www.lotteriadeglisccontrini.gov.it/portale/>, l'apposita funzionalità che permetterà di generare il codice identificativo necessario per partecipare alla lotteria.

E' consigliabile stampare o salvare su dispositivo mobile il codice lotteria per poterlo facilmente mostrare all' esercente.

Ogni corrispettivo trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate e successivamente acquisito dal Sistema Lotteria partecipa alla lotteria, nei limiti di quanto contestualmente pagato, in tutto o in parte, se di importo pari o superiore ad un euro.

Rinvio dei termini per approvare i bilanci: le proposte al Governo

Il CNDCEC e Confindustria chiedono un intervento normativo che consenta il rinvio dei termini di approvazione del bilancio 2019 a 180 giorni, in quanto le norme per contenere l'emergenza sanitaria da Coronavirus emanate dal Governo, rendono difficoltoso attuare l'iter necessario per approvare il bilancio delle società nei termini ordinari previsti per legge.

La sospensione delle riunioni degli organi collegiali "in presenza" (ai sensi dell'art. 1, comma h del dpcm 8 marzo 2020) ad esempio, impone alle società di organizzarsi per adottare le decisioni del cda mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ovvero tramite mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza). Le riunioni "in presenza" possono infatti avvenire soltanto a condizione che venga mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale tra i partecipanti, di almeno un metro, prescritta dal dpcm.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo questa sentenza della Cassazione (1468 del 23 gennaio 2020) dove è stato chiarito che se il contribuente è in grado di esibire i documenti riferiti alla fattura generica che provano l'esistenza di contratti regolari, la deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA risultano legittime. L'amministrazione finanziaria in sede di accertamento e di verifica dell'inerenza e della detraibilità deve infatti tenerne conto.

Concludiamo informando che, entro il 17 aprile sarà possibile presentare le domande per partecipare ai bandi pubblicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf). In particolare, sono stati stanziati 30 milioni di euro allo scopo di attuare un programma di rigenerazione dell'agricoltura, di cui:

- ◆ 18 milioni riguardano il bando dei distretti del cibo;
- ◆ 13 milioni sono previsti per il distretto nell'area colpita da Xylella.

OGGETTO: CORONAVIRUS: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Coronavirus, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto¹ con cui vengono **sospese fino al 25 marzo una serie di attività commerciali**. Di seguito una scheda di riepilogo con le indicazioni per lo svolgimento delle altre attività produttive.

CORONAVIRUS: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ											
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: QUELLE SOSPESE E QUELLE APERTE	Sono sospese le attività commerciali al dettaglio , sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, ad eccezione delle seguenti attività riepilogate in forma tabellare:										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ipermercati</td> <td style="width: 50%;">Farmacie</td> </tr> <tr> <td>Supermercati</td> <td>Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica</td> </tr> <tr> <td>Discount di alimentari</td> <td>Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati</td> </tr> <tr> <td>Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari</td> <td>Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale</td> </tr> <tr> <td>Commercio al dettaglio di prodotti</td> <td>Commercio al dettaglio di piccoli</td> </tr> </table>	Ipermercati	Farmacie	Supermercati	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica	Discount di alimentari	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale	Commercio al dettaglio di prodotti	Commercio al dettaglio di piccoli
	Ipermercati	Farmacie									
	Supermercati	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica									
	Discount di alimentari	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati									
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale										
Commercio al dettaglio di prodotti	Commercio al dettaglio di piccoli										

¹ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11.03.2020

	surgelati	animali domestici
	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	
MERCATI	Sono chiusi , indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.	
ATTIVITÀ CHE RESTANO APERTE	Restano aperte: <ul style="list-style-type: none"> ◆ le edicole; ◆ i tabaccai; 	

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ le farmacie; ◆ le parafarmacie. <p>Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>
SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E RELATIVE ECCEZIONI	<p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle mense; ◆ e del catering continuativo su base contrattuale, <p>che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p> <p>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.</p> <p>Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>
SOSPENSIONE ATTIVITÀ INERENTI LA PERSONA E RELATIVE ECCEZIONI	<p>Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; ◆ Attività delle lavanderie industriali; ◆ Altre lavanderie, tintorie; ◆ Servizi di pompe funebri e attività connesse.
GARANTITI I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI ASSICURATIVI, DEL SETTORE AGRICOLO	<p>Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bancari, ◆ finanziari, ◆ assicurativi; ◆ nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI	<p>Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali si raccomanda che:</p>

- ◆ **sia attuato il massimo utilizzo** da parte delle imprese **di modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- ◆ **siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti** nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- ◆ **siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili** alla produzione;
- ◆ **assumano protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- ◆ **siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- ◆ per le sole attività produttive, siano **limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti** e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI SUBORDINATI NASPI 2020 E TICKET LICENZIAMENTO

Il lavoratore subordinato in stato di disoccupazione involontaria ha diritto alla NASpl, sulla base di specifici requisiti contributivi. L'importo spettante e la durata variano a seconda dell'anzianità contributiva del richiedente.² Con [circolare n. 20 del 10/2/2020](#) l'Istituto di Previdenza ne ha indicato i nuovi valori per il 2020. Sulla base della retribuzione base per il calcolo della NASPI si calcola anche il "ticket licenziamento" dovuto dai datori di lavoro per il finanziamento di questa indennità. Vediamo un riepilogo della disciplina in materia.


NASPI E TICKET LICENZIAMENTO 2020	
NASPI 2020: REQUISITI	La NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego che dal 1/5/2015 ha sostituito ASpl e mini ASpl), è una indennità mensile per la disoccupazione


² prima circolare illustrativa INPS n. 94 del 12/5/2015.

	<p>involontaria ed è erogata dall'INPS su domanda dell'interessato.</p> <p>I periodi di fruizione della NASpl sono coperti da contribuzione figurativa ai fini previdenziali, calcolata sulla base delle retribuzioni degli ultimi quattro anni.</p> <p>Tre sono i requisiti essenziali per il diritto alla NASPI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) essere nello stato di disoccupazione involontaria anche per fine contratto a termine, ed aver presentato al centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);³; la NASpl spetta anche a coloro che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ⁴; 2) possedere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; 3) vantare almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
<p>BENEFICIARI NASPI</p>	<p>Come detto hanno diritto alla Naspi i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ apprendisti; ◆ soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; ◆ personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; ◆ dirigenti; ◆ dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. <p>Sono esclusi dalla prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; ◆ operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; ◆ lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; ◆ lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; ◆ lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la

³ come disposto dall'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015

⁴ procedura prevista dall'art. 7, Legge 604/1966

	NASpl.				
CALCOLO IMPORTO	<p>La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo e l'importo massimo della NASpl nel 2020 sono i seguenti:</p> <table border="1"> <tr> <td>Retribuzione di riferimento</td> <td>Importo massimo NASpl</td> </tr> <tr> <td>€ 1.227,55</td> <td>€ 1.335,40</td> </tr> </table> <p>La misura della prestazione è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni; ◆ al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2020 pari ad € 1.227,55) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.208,15, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore all'importo stabilito annualmente sulla base dell'indice ISTAT. <p>All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).</p>	Retribuzione di riferimento	Importo massimo NASpl	€ 1.227,55	€ 1.335,40
	Retribuzione di riferimento	Importo massimo NASpl			
€ 1.227,55	€ 1.335,40				
DOMANDA, DECORRENZA E DURATA	<p>La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e, a pena di decadenza, entro 68 giorni, che decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.</p> <p>La domanda può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ online sul sito INPS previa autenticazione con PIN INPS o SPID ◆ tramite Contact center al numero 803 164, ◆ presso enti di patronato e intermediari attraverso i loro servizi telematici. <p> Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa o sottoscrivere una quota di una cooperativa, può richiedere la liquidazione della somma NASpl in un'unica soluzione anticipata.</p> <p>La decorrenza dell'indennità di disoccupazione NASpl dipende dalla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. ◆ Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro il termine massimo di legge (68 giorni); ◆ dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, 				

	<p>infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge. <p>La NASpl è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.</p> <p> Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.</p>
<p>CASI DI SOSPENSIONE O DECADENZA DALLA NASPI</p>	<p>La prestazione è sospesa in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, dopodichè, l'indennità riprende ad essere erogata per il periodo residuo; ◆ nuova occupazione con contratto di massimo sei mesi in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, o in paesi extracomunitari; ◆ mancata comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall'inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a sei mesi. <p>La prestazione decade se il lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ perde lo stato di disoccupazione; ◆ inizia un'attività di lavoro subordinato, senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio; ◆ inizia un'attività lavorativa autonoma senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio; ◆ raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; ◆ acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpl; ◆ se, nei casi previsti dall'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015 non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative predisposte dai Centri per l'Impiego.

LIMITI DI REDDITO CUMULABILE CON LA NASPI	<p>Il lavoratore che percepisce l'indennità può intraprendere una nuova attività lavorativa, purché non superi determinati limiti di reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Svolgimento di lavoro subordinato: compatibile solo se è il reddito è inferiore a 8.000,00 euro annui. A tal fine, il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto. Se si supera la soglia la NASpl sarà ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto. ♦ Svolgimento di lavoro autonomo e parasubordinato: il percettore può cumulare il reddito da lavoro autonomo con la disoccupazione purché il reddito non superi i 4.800 euro annui. Anche in questo caso il percettore deve informare l'INPS entro un mese. In questi casi l'Inps provvederà a ridurre l'importo della Naspi. ♦ Percettore di compensi per contratto di lavoro occasionale (CPO): il beneficiario non è tenuto a comunicare all'Inps il compenso. Vengono però sottratti dalla contribuzione figurativa relativa alla NASpl, gli accrediti derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali. 											
CONTRIBUTO NASPI CD. "TICKET LICENZIAMENTO"	<p>Il datore di lavoro che licenzia un lavoratore con contratto a tempo indeterminato è soggetto al pagamento di un contributo di licenziamento istituito per il finanziamento della Naspi⁵.</p> <p>Per ogni licenziamento va corrisposto all'INPS un importo minimo pari al 41% dell'importo base per la NASpl, da versare in un'unica soluzione entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.</p> <table border="1" data-bbox="392 1234 1394 1765"> <thead> <tr> <th>IMPORTO BASE RETRIBUZIONE PER NASPI 2020</th> <th>CONTRIBUTO TICKET LICENZIAMENTO INDIVIDUALE</th> <th>CONTRIBUTO TICKET LICENZIAMENTO COLLETTIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">€ 1.227,55</td> <td>anzianità 12 mesi 503,30</td> <td>anzianità 12 mesi 1.006,59 €</td> </tr> <tr> <td>Anzianità 36 mesi e oltre 1509,88</td> <td>Anzianità 36 mesi e oltre 3019,77 €</td> </tr> <tr> <td>Importo mensile per anzianità inferiore all'anno</td> <td>41,94 euro mensili</td> <td>83,68€ mensili</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tale importo deve essere moltiplicato per ogni anno di lavoro effettuato,</p>	IMPORTO BASE RETRIBUZIONE PER NASPI 2020	CONTRIBUTO TICKET LICENZIAMENTO INDIVIDUALE	CONTRIBUTO TICKET LICENZIAMENTO COLLETTIVO	€ 1.227,55	anzianità 12 mesi 503,30	anzianità 12 mesi 1.006,59 €	Anzianità 36 mesi e oltre 1509,88	Anzianità 36 mesi e oltre 3019,77 €	Importo mensile per anzianità inferiore all'anno	41,94 euro mensili	83,68€ mensili
IMPORTO BASE RETRIBUZIONE PER NASPI 2020	CONTRIBUTO TICKET LICENZIAMENTO INDIVIDUALE	CONTRIBUTO TICKET LICENZIAMENTO COLLETTIVO										
€ 1.227,55	anzianità 12 mesi 503,30	anzianità 12 mesi 1.006,59 €										
	Anzianità 36 mesi e oltre 1509,88	Anzianità 36 mesi e oltre 3019,77 €										
Importo mensile per anzianità inferiore all'anno	41,94 euro mensili	83,68€ mensili										

⁵ Il ticket licenziamento va versato anche se il lavoratore non usufruirà della Naspi (ad es. perché assunto da un altro datore di lavoro)

fino a un importo massimo di 1.509,9 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi; nessuna riduzione effettuata in caso di contratto di lavoro part-time. In caso di rapporto di lavoro con durata inferiore all'anno il contributo va riproporzionato in mesi: $503,30 / 12 = 41,94$ euro mensili

Nell'ambito di una **procedura di licenziamento collettivo, invece il contributo Naspi è pari all'82%** del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale. Per l'anno 2020, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, il ticket licenziamento ammonta a 1.006,59 euro ($1.227,55 \times 82\%$). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.019,77 euro ($1.006,59 \times 3$).

Nei casi di **licenziamento collettivo senza accordo sindacale**, la misura del contributo è **moltiplicata per 3 volte**.

Come detto il Contributo Naspi va versato nei casi di cessazione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore, ad esempio:

- ◆ Dimissioni per giusta causa;
- ◆ Dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
- ◆ Risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
- ◆ Risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- ◆ Mancata trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

OGGETTO: EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il Codice del terzo settore⁶ è intervenuto con misure relative alle detrazioni e deduzioni riconosciute a persone fisiche e persone giuridiche che effettuino erogazioni liberali nei confronti di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato (OV) e associazioni di promozione sociale (APS). Tale tema è di attualità date le numerose iniziative di raccolte fondi a favore degli ospedali a causa dell'emergenza del Coronavirus.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

BENEFICI FISCALI DERIVANTI DA EROGAZIONI LIBERALI	
PREMESSA	<p>Il sistema tributario⁷ italiano prevede diversi benefici fiscali per privati e imprese che effettuino erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore.</p> <p>Come anticipato, la diffusione nel territorio italiano del COVID-19 (il Coronavirus) ha portato molti cittadini ad esprimere il proprio sostegno alla sanità tramite raccolte fondi. Le somme erogate sono detraibili o deducibili nelle dichiarazioni dei redditi, secondo la disciplina di seguito illustrata.</p>
EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE	<p>Le persone fisiche possono optare tra due alternative:</p>

⁶ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

⁷ Allo stato attuale resta salvo il Codice del terzo settore che ha previsto in modo chiaro e sintetico i capisaldi della normativa.

	DETRAZIONI⁸:	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Si detrae dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 35% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali che siano esse in denaro o in natura e a favore delle organizzazioni di volontariato. L'importo complessivo per ciascun periodo di imposta è di 30.000 euro. ◆ Si detrae dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali che siano esse in denaro o in natura e a favore degli enti del terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo decreto, L'importo complessivo per ciascun periodo di imposta è di 30.000 euro.
	DEDUZIONI⁹	<ul style="list-style-type: none"> ◆ è deducibile dal reddito complessivo netto del soggetto persona fisica, ente o società che effettua l'erogazione liberale a favore degli enti del terzo settore non commerciali un importo massimo pari al 10 per cento del reddito complessivo dichiarato che sia la liberalità in denaro o in natura ◆ qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

⁸ Ai sensi del comma 1 dell'art. 83 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

⁹ Ai sensi del comma 2 dell'art. 83 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

<p>COME OPTARE PER LA DEDUZIONE O LA DETRAZIONE</p>	<p>Le persone fisiche possono optare per la detrazione o la deduzione secondo calcoli di convenienza. Per la legge nel caso delle persone fisiche l'una o l'altra sono entrambe possibili alternative.</p> <p>Questa regola non valida invece per le persone giuridiche.</p> <p>Occorre comunque tenere presente che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le disposizioni in esame si applicano a condizione che l'ente ricevente l'erogazione dichiari la propria natura non commerciale¹⁰ al momento dell'iscrizione nel Registro unico del terzo settore. ◆ ferma restando la non cumulabilità della detrazione e deduzione, i soggetti che la effettuano non possono cumulare le agevolazioni con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione d'imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
<p>ESEMPI</p>	<p>Premesso che la scelta tra detrazione e deduzione è discrezionale perché dipende dall'ammontare complessivo del reddito della persona fisica si osservino alcuni esempi:</p>

¹⁰ ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017

Esempio 1

Si immagini che il contribuente versi nell'anno 2019 una erogazione liberale pari a euro 6.000 in favore di una associazione di promozione sociale. L'erogazione sarà stata effettuata in modo tracciabile secondo quanto prescritto dalla legge (ad esempio tramite bonifico bancario) e dovrà essere indicata rispettivamente:

- ◆ nel quadro RP sezione I se trattasi di modello PF 2020 righe da RP8 a RP 13
- ◆ nel quadro E sezione I se trattasi di modello 730/2020 righe da E8 a E10

L'importo sarà indicato con i codici 71 per le detrazioni del 30%, codice 76 per le detrazioni del 35%

Esempio 2

Si immagini che il contribuente versi nell'anno 2019 una erogazione liberale pari a euro 3.000 in favore di una associazione di promozione sociale. L'erogazione sarà stata effettuata in modo tracciabile ovvero usando carte di credito o prepagate, bancomat, assegni bancari, postali o circolari.

Si immagini che il suo reddito complessivo ammonti a 30.000 euro.

La deduzione sarà calcolata come segue:

$30.000 * 10\% = 3.000$, erogazione eseguita pari a 3.000 euro, deduzione spettante completamente a sua copertura.

La deduzione sarà indicata rispettivamente:

- ◆ nel quadro RP rigo RP 36 per UNICO PF 2020
- ◆ nel quadro E rigo E 36 per 730/2020

Qualora ad esempio il reddito complessivo del soggetto fosse stato invece pari a 20.000 euro/anno la deduzione sarebbe spettata per un importo inferiore a quello

	<p>della erogazione liberale e nella misura massima del 10% del reddito stesso</p>
<p>EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE GIURIDICHE</p>	<p>Premesso che le persone giuridiche non hanno la possibilità, per le erogazioni liberali effettuate in favore di enti del terzo settore di optare tra detrazione e deduzione si ricorda che esse hanno diritto a una deduzione dall'imposta secondo i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è deducibile dal reddito complessivo netto del soggetto persona fisica, ente o società che effettua l'erogazione liberale a favore degli enti del terzo settore non commerciali un importo massimo pari al 10% del reddito complessivo dichiarato, che sia la liberalità in denaro o in natura, e comunque nella misura massima di euro 70.000 totali. ◆ qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. <p>Esempio 3</p> <p>Si immagini che il contribuente persona giuridica abbia effettuato una erogazione liberale nell'anno di imposta 2019 e si veda come dovrà riportarla nel modello REDDITI SP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel rigo RN6 ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017) è stata inserita già in RedditiSP 2019, la colonna 1 per indicare l'ammontare deducibile delle liberalità in denaro o in natura erogate nel 2018 a favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. ◆ È stato inserito già dal modello Redditi SP 2019 il nuovo prospetto "Deduzioni per erogazioni liberali a favore del terzo settore" per l'indicazione delle liberalità effettuate in denaro o natura (righe RS290 e RS291) ◆ nel rigo RN17 è stata inserita la colonna 27 e riservata alle società semplici ed ai soggetti ad esse equiparati in cui vanno indicati gli oneri sostenuti, già a partire dal modello Redditi SP 2019, di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle associazioni di promozione social.

<p>EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 28/11/ 2019¹¹</p>	<p>Per completezza si precisa che il Decreto interministeriale del 28 novembre 2019 ha provveduto alla attuazione dell'83, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individuando le tipologie di beni, che oggetto di erogazioni liberali da parte di persone fisiche e/o giuridiche nei confronti di ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, darebbero diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile.</p> <p>Il suddetto decreto altresì stabilisce i criteri e le modalità con cui questi beni debbano essere valorizzati all'interno degli enti suddetti.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ “Ai fini della detrazione e della deduzione di cui all'art. 1, le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del Terzo settore, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società e utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”¹² ◆ “L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al comma 1, sia
---	--

¹¹ GU Serie Generale n.24 del 30-01-2020

¹² Art. 2

superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per a natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene¹³.

- ◆ **L'erogazione liberale in natura** deve risultare da atto scritto contenente¹⁴:
 - ✓ dichiarazione del donatore i beni
 - ✓ descrizione analitica dei beni donati, con espressa indicazione dei valori
 - ✓ dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione che si impegna a utilizzare i suddetti beni nello svolgimento di quanto previsto dallo statuto.

¹³ Art. 3

¹⁴ Art. 4

LE DICHIARAZIONI DI INTENTO

INTRODUZIONE

L'**esportatore abituale** che intende effettuare **acquisti senza applicazione dell'IVA è tenuto a comunicare tale volontà tramite una dichiarazione di intento**. Tale dichiarazione va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate con il modello apposito.

Si ricorda che il Decreto crescita ha semplificato gli adempimenti formali in capo sia a chi invia le dichiarazioni d'intento (esportatore abituale) sia a chi le riceve (cedente/prestatore).

Sul piano sostanziale, dal 1° gennaio 2020, è **eliminato l'obbligo** di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento, essendo sufficiente la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica. D'altra parte, i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e non come in precedenza genericamente gli estremi della stessa (data e numero).

INDICE DELLE DOMANDE

1. Dal 2020 l'esportatore abituale non è più **obbligato a consegnare al suo fornitore copia della dichiarazione d'intento** trasmessa?
2. Si può utilizzare la **dichiarazione d'intento per l'acquisto di immobili**?
3. E' possibile **effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta per** le operazioni in **reverse charge**?
4. In che modo è possibile **utilizzare la dichiarazione di intento** in Dogana?

5. E' possibile **acquistare carburante** con l'utilizzo della dichiarazione d'intento?
6. Quali sono le **sanzioni previste per i fornitori degli esportatori abituali** che non riscontrano per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale?
7. E' in vigore il **nuovo modello di dichiarazione di intento**, ma posso ancora utilizzare il vecchio modello? Fino a quando?
8. Dove devo indicare il **numero di protocollo della dichiarazione d'intento** nella fattura elettronica?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. DAL 2020 L'ESPORTATORE ABITUALE NON È PIÙ OBBLIGATO A CONSEGNARE AL SUO FORNITORE COPIA DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO TRASMESSA?

R.1. In base alle nuove regole, l'esportatore abituale deve predisporre, una dichiarazione d'intento che deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate. In particolare:

- ◆ L'Agenzia delle Entrate rilascia un'apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione.
- ◆ L'esportatore non deve inviare formalmente tale ricevuta al fornitore perché con l'invio, la lettera d'intenti viene inserita automaticamente nel cassetto fiscale del fornitore indicato dall'esportatore abituale.
- ◆ Il fornitore a sua volta, prima di emettere fattura senza imposta, deve entrare nel proprio cassetto fiscale e scaricare la lettera d'intenti trasmessa dall'esportatore abituale. Si tenga presente che l'accesso può essere effettuato anche dall'intermediario abilitato.

Nella fattura senza imposta, il fornitore dovrà indicare obbligatoriamente il protocollo attribuito alla lettera d'intenti.

Si tenga presente che il numero deve essere riportato per intero comprensivo anche delle cifre che indicano il progressivo.

D.2. SI PUÒ UTILIZZARE LA DICHIARAZIONE D'INTENTO PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI?

R.2. L'esportatore abituale può acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta anche se non inerenti all'attività di esportazione, e anche se si tratta di beni strumentali, fatta eccezione per:

- ◆ **I fabbricati;**
- ◆ **Le aree edificabili;**
- ◆ **I beni e i servizi per i quali l'IVA è indetraibile** (si veda al riguardo la C.M. n. 145/E del 1998).

D.3. E' POSSIBILE EFFETTUARE ACQUISTI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER LE OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE?

R.3. Si tenga presente che la disciplina di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. 633/72 per effettuare acquisti senza pagamento dell'imposta non si applica nell'ipotesi di operazioni assoggettabili al reverse charge ex art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/72 poiché l'applicazione di tale meccanismo costituisce la regola prioritaria in ragione della sua finalità antifrode (si veda al riguardo la D.M. n. 14/E del 2015)

D.4. IN CHE MODO È POSSIBILE UTILIZZARE LA DICHIARAZIONE D'INTENTO IN DOGANA?

R.4. Gli esportatori abituali possono avvalersi della dichiarazione di intento per effettuare importazioni senza applicazione dell'IVA.

In base alla nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 746 del 1983 (come modificato dal D.L. n. 34 del 2019) è esplicitato che i soggetti che si avvalgono della dichiarazione di intento in Dogana:

- ◆ Sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione (nota dogane n. 58510 del 20.5.2015);
- ◆ Possono utilizzare la dichiarazione di intento per diverse operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza del plafond disponibile (R.M. n. 38/E del 2015).

All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di importazione, l'operatore comunica l'importo del plafond che intende utilizzare per la specifica importazione.

Il sistema AIDA, in fase di acquisizione della dichiarazione di importazione, controlla l'esistenza e la validità della dichiarazione di intento, la capienza del plafond IVA (sulla base dell'importo inserito nella dichiarazione di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate) e la corrispondenza tra i dati dell'importatore e i dati del dichiarante riportati nella dichiarazione d'intento.

In caso di incongruenze il sistema rigetta la dichiarazione di importazione.

All'atto dello svincolo della dichiarazione di importazione, il sistema AIDA invia, in tempo reale, al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate l'importo effettivamente utilizzato.

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di intento presentata sia relativa a più operazioni, il sistema AIDA comunica all'Agenzia delle Entrate la disponibilità residua del plafond, aggiornando il saldo di uno specifico "conto a scalare" imputato all'esportatore abituale.

D.5. È POSSIBILE ACQUISTARE CARBURANTE CON L'UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO?

R.5. Al riguardo si specifica che l'art. 6, comma 1, lett. c) del D.L. n. 124 del 2019 impedisce l'utilizzo della dichiarazione d'intento con riguardo ai carburanti oggetto della particolare disciplina ex Legge n. 205 del 2017 per l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato di tali prodotti.

Sono esclusi dal divieto, a determinate condizioni, gli acquisti di gasolio commerciale da parte dei trasportatori.

D.6. QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE PER I FORNITORI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI CHE NON RISCOVRANO PER VIA TELEMATICA L'AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO DA PARTE DELL'ESPORTATORE ABITUALE?

R.6. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per effetto delle modifiche di cui all'art. 12-septies del D.L. n. 34 del 2019, in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia

delle Entrate da parte dell'esportatore abituale, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta e non più la sanzione fissa da 250 a 2.000 Euro.

D.7. E' IN VIGORE IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO? POSSO ANCORA UTILIZZARE IL VECCHIO MODELLO? SE, SI, FINO A QUANDO?

R.7. In tal senso è intervenuto il Provvedimento del 27 febbraio 2020 che ha approvato il nuovo modello, che sostituisce quello di cui al Provvedimento del 2 dicembre 2016. Si tenga comunque presente che il modello "vecchio" potrà essere utilizzato fino al 27 aprile 2020.

D.8. DOVE DEVO INDICARE IL NUMERO DI PROTOCOLLO DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTO NELLA FATTURA ELETTRONICA?

R.8. Come sappiamo dal 1° gennaio 2020 il fornitore dovrà indicare nella fattura elettronica il numero di protocollo della ricevuta telematica fornito dall'esportatore abituale, rilevando che il suddetto numero di protocollo (e.g. 08060120341234567-000001) è composto da due parti:

- ♦ la prima, formata da 17 cifre (e.g. 08060120341234567)
- ♦ la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (e.g. 000001).

Con riguardo poi alla modalità di annotazione di tale numero di protocollo nel file XML della fattura elettronica, si dovranno seguire le indicazioni contenute nella FAQ dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 21 dicembre 2018, ove indicava di impiegare il campo <Causale> del blocco <DatiGenerali> che può contenere fino a 200 caratteri alfanumerici (annotando per esempio "ricevuta dichiarazione di intento numero 08060120341234567-000001"), oppure a livello di singola linea il campo <AltriDatiGestionali> del blocco <DatiBeniServizi> (indicando nel campo <TipoDato> "D.Intento" e nel campo <RiferimentoTesto> "ricevuta dichiarazione di intento n.08060120341234567-000001").

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 118737 del 9 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà di Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, già riconosciuta ai singoli avvocati, anche a nuove tipologie di utenti, quali le associazioni e società tra avvocati.

[Provvedimento 122674 del 11 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento sul cambio valute per il mese di febbraio 2020, tenendo conto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 89 del 9 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei compensi ritraibili da una srl costituita dall'istante, ai fini della riconducibilità in concreto dell'operazione posta in essere nell'ambito applicativo dell'articolo 37, comma 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in tema di interposizione e della sussistenza di profili abusivi

[Risposta interpello 90 dell'11 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in

merito alla possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione IVA 2020 eventualmente già presentata entro i termini di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

[Risposta interpello 91 dell'11 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle commissioni POS addebitate da una società britannica con particolare riferimento alla natura delle stesse e alla possibilità che vengano prese in considerazione ai fini del cd. "esterometro".

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 13.03.2020 AL 27.03.2020

DECRETO IN ARRIVO PER LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

A seguito dell'emergenza Coronavirus, l'11 marzo il ministro Gualtieri ha annunciato alla nazione lo stanziamento di 25 miliardi per far fronte alla crisi finanziaria dell'emergenza da Covid-19 e messo al vaglio della commissione bilancio di Camera e Senato al lavoro, l'ipotesi di sospensione dei versamenti di lunedì 16 marzo per imprese, autonomi e professionisti chiamati a pagare l'Iva annuale, le ritenute Irpef e i contributi.

IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO

SI CONSIGLIA DI ATTENDERE AD EFFETTUARE I PAGAMENTI DI LUNEDÌ 16 MARZO

Ad oggi, va ricordato, che le uniche scadenze fiscali ufficialmente rinviate (sospesi i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus, nonché sospensione delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelle conseguenti ad accertamenti esecutivi) sono quelle per il periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo per i cittadini e le imprese che si trovano nelle zone rosse individuate dal [decreto del MEF del 24 febbraio](#) scorso.

Per tutti vale lo slittamento al 31 marzo 2020 (previsto dal [decreto Legge del 02.03.2020 n. 9](#)):

- ♦ della trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle **Certificazioni uniche (Cu 2020)**, da parte dei sostituti d'imposta. [Qui il modello](#) approvato con Provvedimento del 15.01.2020;
- ♦ dell'invio telematico, da parte dei sostituti di imposta, del modello "[Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate](#)", per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati;
- ♦ **degli gli invii dei dati degli oneri detraibili o deducibili (spese funebri e spese edilizie)** per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In ogni caso, riportiamo gli adempimenti secondo la loro scadenza originaria.

Lunedì 16 Marzo 2020

I soggetti IVA, devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle

prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Febbraio).

Lunedì 16 Marzo 2020

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato, di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Febbraio), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

Lunedì 16 Marzo 2020

Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano ad risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

Lunedì 16 Marzo 2020

I soggetti che esercitano **attività di intrattenimento**, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

Lunedì 16 Marzo 2020

I contribuenti Iva mensili devono versare l'Iva dovuta per il mese di Febbraio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di Gennaio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 Marzo 2020

I contribuenti Iva devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, **dell'Iva relativa**

al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, tramite modello F24.

Lunedì **16 Marzo 2020**

I sostituti d'imposta devono **versare le ritenute operate nel mese di Febbraio 2020** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì **16 Marzo 2020**

Le Società di capitali devono provvedere al versamento della **Tassa annuale vidimazione libri sociali**.

Lunedì **16 Marzo 2020**

I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono **versare la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di febbraio relativi a contratti di **locazione breve**.

Lunedì **16 Marzo 2020**

I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le **ritenute del 4%** operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (febbraio 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.

Lunedì **16 Marzo 2020**

Le imprese di assicurazione devono provvedere al **versamento delle ritenute** operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese di febbraio 2020.

Mercoledì **18 Marzo 2020**

Ultimo giorno utile per la **regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute**, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del

minimo), **non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) **entro il 17 febbraio 2020 (ravvedimento breve)**, da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **20 Marzo 2020**

Coloro **che hanno effettuato erogazioni liberali** possono **decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate** i dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per esprimere il loro rifiuto devono utilizzare il modello denominato "[Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata](#)", che debitamente sottoscritto e unitamente ad una copia di un documento d'identità, deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo:

opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it
oppure inviando un fax al numero 0650762650

Venerdì **20 Marzo 2020**

Le **imprese elettriche** devono inviare telematicamente tramite i servizi *Entratel* o *Fisconline*, la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati di dettaglio relativi al **canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato** nel mese di **Febbraio 2020**.

Mercoledì **25 Marzo 2020**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari (**INTRASTAT**) effettuati nel mese di Febbraio, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile